



CITTA' DI LUMEZZANE

DECRETO N° 7

OGGETTO: DECRETO DI REVOCA DELL'ASSESSORE OMISSIS EX ARTT.46 D.LGS. N.267 E 38 DELLO STATUTO COMUNALE E CONNESSO INCARICO ISTITUZIONALE

IL SINDACO

Premesso che l'articolo 46 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali) stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta;

Richiamato il proprio provvedimento sindacale n.3 del 04 luglio 2024 relativo alle nomine assessorili, alla nomina del Vicesindaco e all'attribuzione delle relative deleghe, con il quale, fra gli altri, è stato nominato Assessore comunale il sig. OMISSIS e gli è stata conferita la delega al Commercio, ai Tributi, ai Servizi demografici/Anagrafe e ai Servizi cimiteriali;

Visti l'articolo 46 comma 4 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e l'articolo 38, comma 1 dello Statuto comunale, i quali conferiscono al Sindaco il potere di revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale;

Rilevato in proposito che la revoca degli assessori comunali, per giurisprudenza consolidata, è un atto di alta amministrazione che rientra nella piena scelta discrezionale del Sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il Sindaco medesimo e le persone degli Assessori, destinati a collaborare con questi nell'amministrazione dell'Ente anche come delegati, assegnati ai vari assessorati (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2015/2017 e n. 4057/2012);

Considerato che:

- con istanza presentata al protocollo generale dell'Ente il 27 luglio 2026 (p.g.32662), a firma degli esponenti del gruppo consiliare di minoranza «Lumezzane Vale» era presentata mozione al Consiglio comunale, il quale, nell'ambito delle pertinenti funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, avrebbe dovuto impegnare il Sindaco a valutare, per le considerazioni ivi contenute, la permanenza del rapporto fiduciario con l'Assessore OMISSIS;
- il Consiglio comunale con deliberazione R.V. n.35 in data 31 luglio 2026, all'esito della votazione a scrutinio segreto riportante numero 15 voti favorevoli su numero 15 Consiglieri presenti e votanti ha approvato la mozione di cui al precedente capoverso;
- in particolare, tutti i gruppi consiliari presenti nell'assemblea hanno condiviso la preoccupazione derivante dal mutato schieramento politico dell'Assessore OMISSIS. Quest'ultimo, infatti, in occasione delle elezioni amministrative del 2024, risultava candidato alla carica di Consigliere comunale, nel perimetro della coalizione di centrodestra, nella lista civica «Insieme per Lumezzane», ricevendo successivamente l'investitura alla carica di assessore in ragione dell'appartenenza al neocostituito gruppo consiliare «Insieme per Lumezzane». Lo stesso, tuttavia nel 2025, è entrato nel direttivo locale di «Forza Italia». Il passaggio a tale partito politico ha, di fatto, segnato irreversibilmente il distacco fra lo

stesso e la lista civica/gruppo consiliare «Insieme per Lumezzane», della quale l'Assessore costituiva promanazione;

- pertanto, per un verso, il gruppo consiliare «Insieme per Lumezzane», come da dichiarazione del capogruppo in occasione della seduta del Consiglio comunale richiamata, ha palesato il venir meno della rappresentatività del gruppo consiliare di appartenenza attribuita al signor OMISSIS;
- per altro verso, la presenza in Giunta dell'Assessore OMISSIS, in quanto esplicitamente non riconducibile attualmente né al gruppo consiliare «Insieme per Lumezzane» né ad altre Liste/Partiti della coalizione, risulta priva della necessaria legittimazione e riconoscibilità politica per la carica di Assessore, in conseguenza del fatto che nessuna delle forze politiche presenti in Consiglio si riconosce espressamente nell'operato dell'Assessore OMISSIS, con il conseguente sbilanciamento, nelle proporzioni, dei pesi politici delle forze di coalizione e le inevitabili ripercussioni sull'operato degli organi collegiali (giunta e consiglio comunale) atte a comprometterne la funzionalità e da porre a rischio la stabilità e governabilità della "macchina amministrativa comunale". Per tali ragioni le valutazioni espresse dal capogruppo del gruppo consiliare «Insieme per Lumezzane» sono state ampiamente condivise anche dai gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza presenti in Consiglio;
- in relazione, pertanto, alle dinamiche che si sono innescate nei rapporti politici all'interno dei gruppi consiliari di maggioranza sopra descritte, aventi inevitabili ricadute sul rapporto fiduciario che dovrebbe sempre permanere tra il Sindaco e il singolo Assessore, secondo una traiettoria non soltanto personale e soggettiva, ma di complessivo equilibrio istituzionale e di buon andamento dell'azione amministrativa (ex art.97 Cost.), sono in concreto venute a mancare le condizioni per una collaborazione efficace;
- occorre, quindi, imprescindibilmente superare la situazione di attrito, scaturita dal venir meno del sostegno della lista di appartenenza nei confronti dell'Assessore OMISSIS, che comporta significativo deterioramento alla sintonia politico-amministrativa e ostacolo alla serena prosecuzione dell'attività della Giunta;

Reputato alla luce delle circostanze indicate, che integrano un mutamento e aggravamento della situazione di fatto, si renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

Ribadito che:

- l'atto di revoca di un assessore ha natura ampiamente discrezionale e la valutazione degli interessi coinvolti nel relativo procedimento è rimessa in via esclusiva al Sindaco, al quale compete la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione del Comune, nell'interesse della comunità locale;
- ad ogni buon conto, nel caso specifico, la valutazione di opportunità politica è stata compiuta dal Sindaco, come esplicitato, previo confronto con le forze di maggioranza;

Rimarcato che, secondo il Consiglio di Stato:

- la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il Sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore ed è unicamente quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca;
- il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici interni alla maggioranza consiliare che hanno eziologicamente leso il vincolo di fiducia e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore;
- spetta al Sindaco valutare la sussistenza di esigenze di carattere generale, che investano anche i rapporti fra le forze politiche, quelle relative all'efficienza dell'azione amministrativa e, non ultime, quelle che investono l'indebolimento del rapporto fiduciario fra il vertice dell'amministrazione e uno degli assessori (Consiglio di Stato, Sez. V, n.3145/2025, Pareri 2859 e 3161 del 2019 e 91 del 2021);

Tenuto conto altresì che la giurisprudenza ha affermato che:

- appartiene alla fisiologia del dibattito politico che un Sindaco, il quale conti sull'appoggio di un dato gruppo politico, che ha espresso un membro della Giunta, provveda a revocarlo ove il suo rapporto con tale gruppo venga meno, poiché ragionevolmente in tale modo viene meno il rapporto fiduciario che fra Sindaco e Assessore deve necessariamente sussistere;
- qualora vi siano divergenze inconciliabili, tali da compromettere la realizzazione del programma di mandato e pregiudicare irreparabilmente i presupposti fiduciari che avevano determinato la nomina alla carica di Assessore, si rende necessario salvaguardare la prosecuzione del mandato amministrativo nonché migliorare la compagine di ausilio al Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione del programma politico sulla base del quale è stata ottenuta l'investitura popolare e consentire un'immediata soluzione della crisi intervenuta nell'ambito del governo locale;

Valutato come

- la permanenza dell'Assessore OMISSIS nella Giunta comunale influisca negativamente al perseguimento degli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato e sul funzionamento regolare e coordinato dell'organo esecutivo, non consentendo di proseguire un sano rapporto di collaborazione che deve essere sempre improntato alla piena fiducia reciproca tra i componenti e tra questi ultimi e il Sindaco;
- sussista un interesse di carattere generale alla revoca dell'Assessore, in riferimento alla previsione costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, consistente nell'evitare la disfunzionalità dell'apparato amministrativo e nel preservare l'unitarietà dell'azione della Giunta, a beneficio della collettività, anche in considerazione del fatto che l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 prevede espressamente che la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

Ravvisata la necessità di assicurare con immediatezza il riequilibrio politico-amministrativo, la stabilità e la funzionalità della Giunta, in una leale dialettica istituzionale, che non potrebbero essere garantite in assenza di armonia, rendendosi altrimenti problematico e gravoso il proseguimento degli obiettivi programmatici;

Precisato che il presente provvedimento non implica alcun genere di valutazione sulle qualità personali e professionali dell'assessore OMISSIS revocato, ben note e confermate, né esso presenta natura sanzionatoria ma semplicemente tende ad evitare l'inasprirsi di dannose situazioni di conflittualità in atto;

Dato atto che il provvedimento di revoca di un assessore, stante la natura di atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente e secondariamente amministrativo, non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90, come confermato da orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (TAR Liguria, Sez. II, 30 settembre 2016 n.954, Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2011, n.485, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209);

Ritenuto di dover rinviare a successivo apposito provvedimento la ridefinizione della composizione della Giunta comunale e l'assegnazione delle deleghe precedentemente attribuite al sig. OMISSIS;

Visti gli articoli 46,47 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e, in particolare, l'articolo 46 in cui si prevede che:

«Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un

vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

[...]

Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.»

Visto inoltre l'articolo 38 dello Statuto comunale, il quale recita:

«Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio»;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi in questa sede integralmente richiamate:

La revoca, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, della nomina ad Assessore del sig. OMISSIS e pertanto la revoca del decreto sindacale n.3 del 04 luglio 2024 di cui alla premessa, limitatamente alla parte relativa alla nomina del sig. OMISSIS quale Assessore del Comune di Lumezzane e al conferimento allo stesso della delega al Commercio, ai Tributi, ai Servizi demografici/Anagrafe e ai Servizi cimiteriali;

La presente revoca è riferita, pertanto, sia alla nomina ad Assessore del sig. OMISSIS, sia a tutte le deleghe attribuite dal Sindaco in ragione della carica istituzionale conferita e come indicate al punto precedente;

STABILISCE

Che in attesa di una verifica politica e di una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell'azione amministrativa e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi programmatici politico-amministrativi, le deleghe assessorili revocate saranno assunte *ad interim* dal Sindaco;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia notificato al sig. OMISSIS e comunicato al Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e l'articolo 38, comma 1 dello Statuto comunale;

DISPONE ALTRESI'

- La notifica del presente decreto all'interessato, sig. OMISSIS nato a Galatro (RC) il 03.08.1957;
- La comunicazione del presente decreto al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario comunale per la successiva comunicazione al Consiglio comunale;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Prefetto di Brescia, ai Dirigenti e al Collegio dei Revisori dei conti;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento e dalla data della sua notifica è ammesso, nei termini di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lumezzane, 07/08/2026

Il Sindaco
Josehf Facchini
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)